COMMISSIONE XI

LAVORO - EMIGRAZIONE - COOPERAZIONE - PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE - ASSISTENZA POST-BELLICA - IGIENE E SANITÀ PUBBLICA

XXXVIII.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 13 OTTOBRE 1954

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **RAPELLI**

INDICE

PAG.

Disegno di legge (*Discussione e approvazione*):

Disciplina della produzione, del commercio e dell'impiego degli stupefacenti. (*Approvato dalla XI Commissione permanente del Senato*). (824) 365

PRESIDENTE 365, 372, 375, 376, 377, 379, 382, 383, 384, 385, 386

BARTOLE, *Relatore* . 365, 372, 376, 377, 379, 381, 382, 383, 384, 386

CERAVOLO 373, 382, 384

ZACCAGNINI 373

VENEGONI 373

LENZA 373

AIMI 373, 382

NOCE TERESA 374, 376

ROBERTI . . . 374, 375, 376, 379, 383, 384

CHIAROLANZA 374, 382

BERARDI 374

DE MARIA, *Alto Commissario Aggiunto per l'igiene e la sanità pubblica* . 375, 376, 377, 379, 382, 386

CACCIATORE 376

GUI 383

L'ELTORE 385

Votazione segreta:

PRESIDENTE 386

La seduta comincia alle 9,10.

REPOSSI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(*È approvato*).

Discussione del disegno di legge: Disciplina della produzione, del commercio e dell'impiego degli stupefacenti. (Approvato dalla XI Commissione permanente del Senato). (824).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Disciplina della produzione, del commercio e dell'impiego degli stupefacenti ».

Prego il relatore, onorevole Bartole, di riferire su questo disegno di legge, già approvato dalla XI Commissione permanente del Senato.

BARTOLE, *Relatore*. Onorevoli colleghi! Dobbiamo esaminare il problema della disciplina degli stupefacenti con animo serenamente obbiettivo e con distacco da ogni contingente passionalità, sulla stregua delle disposizioni vigenti. Trarremo profitto dall'elevato dibattito svoltosi presso la XI Commissione del Senato nelle sedute del marzo e aprile scorso, dove la materia è stata profondamente esaminata, nonchè dal dibattito sul noto scandalo Migliardi per traffico di eroina (risposta dell'Alto Commissario all'interrogazione n. 1874 del sottoscritto e interpellanza Alberti del 23 marzo scorso al Senato della Repubblica).

Io penso che la nostra Commissione, già direttamente chiamata in causa sulla stampa nazionale ed estera, debba necessariamente approfondire il problema in tutti i suoi aspetti affinché non resti dubbio nella pubblica opinione che il Parlamento ignora o sottova-

luta una materia così delicata e purtroppo di così scottante attualità.

È certamente noto che dopo gli scandali verificatisi a Trieste nel 1950 (in cui furono coinvolte le ditte Ramsa, Baccarani-Calascibetta) e specie dopo quello di proporzioni tanto maggiori di cui si è reso responsabile il professore Migliardi, direttore della società anonima Schiapparelli di Torino nel 1953 (onde l'Alto Commissario doveva pubblicamente dichiararmi che la Guardia di finanza aveva stabilito in 400 chili l'eroina illecitamente fabbricata e commerciata, rettificando poi, in risposta al senatore Alberti, l'entità della frode in chilogrammi 127,93 di eroina, cifra pur sempre ragguardevolissima), il nostro Paese venne direttamente incriminato all'O. N. U. sia in occasione della V Sessione della Commissione degli stupefacenti tenutasi a Lake Success dal 1° al 15 dicembre 1950, e sia in occasione della VIII Sessione tenutasi il 14 e 15 aprile 1953 a New York dove si è trattato del traffico illecito di eroina in Italia.

Debbo, con dolore, ricordare infine il recente scandalo per illecito traffico di mefedina ad opera della Ditta Reiner di Como.

(Dirò per inciso che il prezzo di costo dell'eroina al farmacista è attualmente di lire 300 il grammo, mentre lo stesso prodotto fabbricato in Italia e contrabbandato in America viene esitato sulle 10.000-12.000 lire al grammo !).

L'uso dei veleni a scopo voluttuario si perde nella più remota antichità. Già Omero ricorda nell'*Odissea* un farmaco botanicamente imprecisato, il nepente, capace di far stordire e affascinare chi lo beveva, e ci rappresenta nel Libro IV Elena in atto di versarne ai suoi invitati (nel dolce vino di cui beveasi, farmaco infuse contrario al pianto e all'ira). L'oppio è una delle sostanze più anticamente conosciute ed usate, noto da almeno 25 secoli, originario della Mesopotamia. La prima legge repressiva delle tossicomanie, che può citarsi, risale al 91 avanti Cristo ed è nota come *Lex Cornelia de sicariis et veneficis*, emanata da Silla contro gli spacciatori e manipolatori di *venena stuporem facientia*, da cui appunto il nome di stupefacente. (Per questa legge, come brillantemente ricordava il senatore Alberti, Apuleio, il celebrato autore dell'*Asino d'oro*, fu stigmatizzato, un paio di secoli dopo, per essersi reso reo di circonvenzione nei confronti di una ricca ereditiera).

Fra i popoli civili, quello che oggi fa maggior strage è il cocainismo ed il morfinismo; la morfina viene considerata come la droga caratteristica dell'Occidente, mentre l'oppio come quella tipica dell'Oriente. Nel 1880 il Berkeley, involontariamente, introducendo l'uso delle iniezioni di cocaina per divezzamento dalla morfina, diede vita al cocainismo. Dalle iniezioni si passò poi al fiuto della droga, uso che si è andato sciaguratamente generalizzando fra i tossicomani.

Si possono suddividere oggi gli stupefacenti in due categorie, quelli naturali e quelli sintetici.

Gli stupefacenti naturali si ricavano: dal *papaver somniferum* per incisione delle capsule da cui sgorga un lattice, l'oppio; dalle foglie di coca e dalle infiorescenze femminili di una urticacea, la *cannabis* nota in due varietà: *indica* o canape indiana (che trova impiego in terapia) e *sativa* o canape americana meglio nota in America col nome di marijuana (nome derivante da una espressione messicana che significa sensazione piacevole).

Mi soffermerò in seguito, il più brevemente possibile, su questi stupefacenti naturali e sugli alcaloidi e principî attivi che se ne ricavano.

Gli stupefacenti sintetici vennero prodotti per la prima volta in Germania nel periodo 1938-1940 ad opera degli scienziati Eisleb, Schaumann, Fromberg e Ernst per la necessità di ottenere degli antispastici in un periodo in cui il mercato dell'Asia minore (da cui proviene l'oppio) era precluso al loro Paese. Si tratta dei derivati dell'acido piperidincarbonico, variamente poi denominati (dolantin, mefedina, ecc.). Essi vengono impiegati appunto come antispastici; ma come succede in tutti gli stati dolorosi, a lungo andare il paziente passa all'assuefazione e di conseguenza all'aumento delle dosi. Aumento di posologia che ha messo in evidenza l'azione stupefacente dei preparati, con effetti afrodisiaci specialmente nella donna.

Alla base dell'impiego in terapia delle sostanze ad azione stupefacente sta dunque l'azione analgesica, antidolorifica da esse esercitata (*divinum est lenire dolorem*). Il morfinismo pertanto si può, in certo senso, comprendere e giustificare.

Il senatore Alberti ha tratteggiato molto eloquentemente il dramma del morfinomane, quasi animale ferito che si nasconde nel recesso del bosco, dramma cui assistono impotenti e disperati i famigliari. Ben altra cosa è invece, esclamava il senatore Alberti, la commedia umana e disumana al tempo stesso del cocainomane e del consumatore di hascisc (e oggi di marijuana), droghe che inducono a stimoli ses-

suali della più bassa natura. Il professor Coruzzi, docente di medicina sociale all'Università di Bologna ed autore di un pregevolissimo studio sulle intossicazioni voluttuarie, così si esprime: « Il cocainomane consuma generalmente la droga in coppia (uomo e donna) per cercare un godimento sessuale superiore, e non è raro che associ al consumo dello stupefacente l'uso di qualche altro eccitante, come l'etere o l'alcòol, per aumentare la sua ebbrezza ».

Caratteristica del cocainomane è la tendenza al proselitismo, onde il Ghersi poteva scrivere che « il tossicomane è un formidabile missionario della droga da lui adoperata » (*Mese Sanitario*, anno III, n. 4, 1951), verificandosi così un fenomeno analogo a quello noto per gli alcoolizzati, la pazza ricerca cioè del tossico a qualunque costo, nota in medicina col nome di dipsomania.

Il fenomeno delle intossicazioni voluttuarie si è particolarmente accentuato in Italia in questo tragico dopoguerra per un complesso di ragioni conseguenti all'occupazione straniera, facilitato dalla situazione del tutto anormale che tuttora persiste a Trieste. Così abbiamo visto introdurre e diffondere nel nostro paese un prodotto, prima del tutto sconosciuto: la marijuana che serve soprattutto a drogare sigarette a scopo afrodisiaco e che si dice sia stata introdotta da attori cinematografici americani e, in seguito, da alcuni artisti italiani che non volevano essere da meno dei loro colleghi d'oltre Atlantico. L'uso di queste sigarette (che costituisce poi preludio a quello degli stupefacenti classici eroina e cocaina) va purtroppo diffondendosi in mezzo ai giovani ed è di stimolo alla delinquenza minorile; esso caratterizza certi ambienti esistenzialisti. Di orge vere e proprie, a base di stupefacenti, ha purtroppo non sempre solamente fantasticato – in questi ultimi tempi – la stampa.

La tossicomania, da disperata ricerca di evasione dalle sofferenze lancinanti prodotte dal cancro o da altre affezioni croniche, è così diventata sfrontata ricerca di piaceri e sensazioni erotiche parossistiche, preludio di criminalità, abbiezione estrema di ogni dignità umana, anticamera del manicomio (perdita dei freni inibitori).

Naturalmente, attorno allo stupefacente gravita tutto un mondo di speculatori, spacciatori, procacciatori, favoreggiatori e trafficanti. Dicevo prima che l'eroina costa al farmacista 300 lire al grammo, la cocaina oggi 580 lire al grammo. Eroina di provenienza italiana contrabbandata in America si vende oltre 12.000 lire al grammo; sul mercato nero italiano la cocaina è stata pagata nel giugno scorso – a quanto hanno riferito i giornali – fino a 30.000 lire il grammo!

Evidentemente (e, sotto un certo aspetto, fortunatamente) possono darsi al vizio degli stupefacenti soltanto le classi abbienti, gente cioè scevra da ogni onesta occupazione, che ha possibilità di colmare il proprio ozio di illeciti e spesso immondi piaceri; le classi lavoratrici, grazie a Dio, ne vanno esenti trovando nel prezzo una salutare remora.

Non è tuttavia da illudersi, poiché gli stupefacenti sintetici, dato il loro basso costo, sono a portata di tutti e l'abuso, come purtroppo la cronaca va costantemente registrando, diventa sempre più frequente, tanto che il sottoscritto, di fronte alla carenza legislativa, dovette nella passata legislatura intervenire con una propria iniziativa (ora legge n. 631 del 10 agosto 1950, nota come legge sui dolantinici).

Torbidi eventi e scoperte speculazioni hanno in questo dopo-guerra portato all'ordine del giorno il problema degli stupefacenti, ma noi legislatori non possiamo esaminare il problema *ab irato*; da noi si chiede distacco da ogni nota di carattere contingente, fredda obbiettività non disgiunta da consapevole senso di umanità. Un indice del fenomeno: nel 1922 si calcolava che a Roma esistessero 1000 drogomani; Ugo Zatterin scriveva recentemente su *Settimana Incom* che ora nella capitale esistono ben 2.500 schedati! È opportuno mettere l'accento sulla generale diffusione della tossicomania nell'età giovanile (37.589 minori denunciati in America nel 1952, quasi tutti iniziati alla cocaina o alla eroina attraverso l'uso di sigarette alla marijuana). Occorre in special modo considerare che il nostro paese si trova esattamente dove passano le rotte obbligate del grande contrabbando di stupefacenti fra il nord e il sud e fra l'oriente e l'occidente, e quindi al centro di una gigantesca rete di traffici clandestini, in cui sono implicati i più temibili e audaci *gangsters* del mondo, a volta a volta, come scrive il professor Coruzzi, protagonisti o pedine di un giuoco di miliardi. E il Coruzzi conclude: «là dove passano, gli stupefacenti seminano sempre oscure trame di delitti o di morte ».

L'euforia, l'onirismo a tinta erotica, il senso di oblio e beatitudine, la sensazione quasi di vivere staccati dal corpo, hanno tuttavia sempre una breve durata: si tratta della classica frustata cui segue immancabilmente il collasso.

Un giornale americano, forse con una certa attendibilità, ha rilevato che esiste una particolare relazione fra certa musica jazz e l'azione degli stupefacenti. Degli ambienti e costumi esistenzialisti ho parlato prima. Una parola occorre dire su una droga fortunatamente non diffusa da noi ma più conosciuta in Francia e nei paesi anglosassoni: il peyotl, un *cactus* proveniente dal Messico centrale, da cui si estrae la mezcalina che è lo stupefacente più di ogni altro dotato del potere di lanciare la personalità umana nei regni del fantastico e di cui sembra venga fatto uso in certi paesi come di «siero della verità». Il peyotl e la mezcalina sono caratteristici per le visioni colorate che determinano e per le conseguenti allucinazioni. Uno dei fenomeni straordinari dell'intossicazione da peyotl è la cosiddetta sinestesia, cioè la trasposizione in certi campi sensori di eccitazioni ricevute da certi altri campi sensori, ed in particolare la traduzione dei suoni in immagini colorate.

Credo opportuno passare ora in breve rassegna i comuni stupefacenti naturali:

1°) Dall'*oppio*, che si importa dalla Turchia, Jugoslavia, Bulgaria, Persia, Anatolia, Siria, Mesopotamia, Indie e Giappone, viene ricavata una ventina di alcaloidi di cui il più importante è la morfina. Ricordare tra questi la codeina, la tebaina, la narcotina, la papaverina, la narceina e i due derivati della morfina: diacetilmorfina o eroina ed etilmorfina o dionina. Secondo la formula internazionale, l'oppio deve contenere il 10 per cento di morfina.

2°) Le foglie di *coca* sono provenienti dal Sud America (Bolivia e Perù) e dall'isola di Giava. La coca contiene cocaina (1-2 per cento) ed ecgonina che costituisce la base per la fabbricazione sintetica della cocaina. Viene anche commerciata una pasta di coca a elevatissimo titolo alcaloideo (89-94 per cento) di cui 8-10 per cento di alcaloidi secondari (truxillina).

3°) *Canapa*, la cui varietà *indica* è iscritta anche nella Farmacopea italiana. Come ho già detto la varietà *sativa* o canape americana non è altro che la cosiddetta marijuana. Il principio attivo della canapa è l'idrocannabinolo. La canapa ha virtù inebrianti e si adopera in terapia molto raramente come sedativo e antispasmodico. In tutto l'Oriente islamico la canapa viene usata nei caffè e nelle case di piacere a scopo inebriante. Oggigiorno la droga viene contrabbandata in Europa specialmente dall'Egitto. La canapa è nota anche col nome di hascisc dalla parola araba hascian che significa mangiatore d'erba. È interessante ricordare che gli Hasciscian erano dei turchi che avevano formato una setta religiosa la quale si serviva della droga, nelle proprie riunioni, per inebriarsi e commettere omicidi e atrocità indescrivibili, da cui appunto la parola «assassino» che ne designava l'adepto. Si racconta infatti che al tempo delle crociate Hassan Ibn-Sabbah soprannominato «il vecchio della montagna» reclutava e stimolava i propri settari con l'hascisch. La droga venne conosciuta dagli europei in occasione della spedizione napoleonica in Egitto nel 1806. In occidente la tossicomania da canape indiana (che si assume attraverso il fumo) rimase limitata a qualche ambiente letterario (classico il caso di scrittori come Baudelaire e Teofilo Gautier).

Dopo l'ultima guerra, specialmente attraverso la Siria, l'uso dell'hascisc si è andato purtroppo diffondendo in Europa per iniziativa degli eserciti anglo-franco-americani e pare che il commercio clandestino prosperi specialmente nelle case di tolleranza.

L'oppio è originario dalla Mesopotamia; esso veniva usato dai chirurghi persiani per provocare il sonno anestetico. Contrariamente a quanto si pensi, l'abitudine di fumare oppio si diffuse in Cina soltanto nel secolo XVIII a seguito di un divieto dell'imperatore di fumare il tabacco. Alla vicenda dell'oppio in Cina è tristemente legata la Compagnia inglese delle Indie Occidentali, interessata a importare la droga in quel Paese onde equilibrare la bilancia commerciale di Gran Bretagna. Questa Compagnia delle Indie aveva il monopolio di tutto l'oppio prodotto in India e ne esercitava il traffico attraverso il porto di Kanton. Quando nel 1729 l'imperatore della Cina Young Chen ordinò la chiusura delle delittuose fumerie d'oppio, gli inglesi vi si opposero in tutti i modi tanto da costringere la Cina ed affrontare la tristemente famosa duplice guerra dell'oppio, dall'Inghilterra vinta nel 1843 e sanzionata poi dal Trattato di Nanchino. Esso aprì largamente le porte di quel paese alla importazione legale di oppio, diffondendovi così l'oppiomania che causò danni talmente considerevoli che verso il 1840 si segnalava in Cina una mortalità infantile di oltre il 60 per cento. Ripresa la guerra anche dopo il Trattato di Nanchino (guerra che rimane nella storia come una delle pagine più infamanti), l'Inghilterra entrò finalmente in possesso, con la pace del 1852, del porto di Hong Kong donde si irradiò il traffico clandestino di oppio in tutta la Cina,

traffico che fu infine legalizzato coi Trattati di Tiengsing del 1858 e di Pechino del 1870. Hong Kong poté così svilupparsi diventando il grande porto per il traffico ormai legittimo dell'oppio e solo allora il contrabbando, organizzato purtroppo da una potenza cosiddetta civile contro la civiltà stessa, venne completamente abbandonato.

Non si può tacere l'azione assistenziale ed eroica dei missionari cattolici dell'epoca contro l'abbrutimento degli oppiomani. Una prima Convenzione internazionale del 1907 per ridurre il consumo dell'oppio in Cina dette scarsi risultati per la sotterranea opposizione inglese. Si giunge così alla Conferenza di Sciangai nel 1909 cui per la prima volta aderisce anche l'Italia (ma non l'Inghilterra), ove si sancisce la proibizione dell'uso di fumare oppio e se ne vieta l'esportazione, tuttavia più come affermazione di principio che altro. Né maggior fortuna ebbe la Convenzione dell'Aja del 23 gennaio 1912 ratificata dall'Italia con regio decreto-legge 9 febbraio 1922, n. 335, con cui si demandava agli Stati partecipanti la formulazione delle norme disciplinari atte a controllare efficacemente la produzione, la distribuzione, l'esportazione e l'importazione dell'oppio grezzo ed il compito di emanare leggi per limitare la fabbricazione, la vendita e l'impiego ai soli usi legittimi dell'oppio officinale, della morfina, dell'eroina, della cocaina e dei loro sali e derivati.

La guerra mondiale segnò una stasi che purtroppo ebbe gravi ripercussioni. Sotto la spinta moralizzatrice degli Stati Uniti si addiviene finalmente alla Convenzione di Ginevra del 19 febbraio 1925 sotto l'egida della Società delle Nazioni. Cotesta Convenzione venne ratificata dall'Italia con regio decreto-legge 31 dicembre 1928, n. 3517; già nel 1920 la Società delle Nazioni aveva costituito una Commissione consultiva per il traffico dell'oppio e delle altre droghe nocive.

Desidero ricordare come particolarmente importante il capitolo V della Convenzione di Ginevra nel 1925 che fissa concrete norme per il commercio internazionale degli stupefacenti adottando un sistema di permessi di importazione ed esportazione da rilasciarsi dagli Stati aderenti. Istituisce anche l'obbligo della pubblicazione di statistiche trimestrali di importazione ed esportazione, fabbricazione e consumo, demandando tutti cotesti problemi al Comitato centrale permanente dell'oppio.

Si viene infine alla Convenzione di Ginevra del 13 luglio 1931 con l'adesione di 25 Stati. La Convenzione è stata resa esecutiva in Italia con la legge 16 aprile 1933, n. 130. La Convenzione del 1931 accoglie finalmente la tesi italiana della limitazione della fabbricazione degli stupefacenti, non imponendo tuttavia limiti alla coltivazione delle piante (papavero, ecc.) e pertanto non precostituendo un limite di fabbricazione degli alcaloidi, sicché la loro eccedenza rispetto al fabbisogno terapeutico e scientifico poté sempre andare convogliata al traffico illecito. Una clausola innovatrice è però sempre quella della determinazione annua del fabbisogno mondiale di stupefacenti per usi scientifici e terapeutici, cui fa riscontro l'obbligo, per ciascun paese, di non oltrepassare durante l'anno, il limite massimo di fabbricazione, d'importazione e di consumo ad esso riconosciuto. Mentre prima si richiedeva alle Parti contraenti che riferissero al Comitato centrale permanente dell'oppio, istituito con la Convenzione del 1925, in ordine alla fabbricazione, esportazione, importazione ed al consumo, in forza della Convenzione del 1931 ogni singolo paese non poté più fabbricare, esportare ed importare, senza rendere conto al Comitato stesso e previo controllo, in tre fasi successive, dell'insieme delle operazioni industriali e commerciali, da parte di appositi organi internazionali. Venne inoltre proibita l'esportazione dell'eroina e suoi preparati, data la loro particolare tossicità e l'accentuata azione stupefacente. Ricordo infine che in base a detta Convenzione ogni Stato esportatore di stupefacenti deve dare immediato avviso al Comitato centrale permanente dell'oppio di ogni esportazione effettuata verso paesi che non abbiano aderito alla Convenzione stessa nonché l'obbligo, per esportazioni eccedenti i 5 chilogrammi, di ottenere l'assicurazione preventiva che l'esportazione richiesta non avrà come conseguenza che i relativi preventivi vengano superati. Quando poi risulti al predetto Comitato che un determinato paese abbia già importato il quantitativo limite stabilito per ogni singola droga, esso Comitato dovrà dare disposizioni agli altri Stati aderenti perché sospendano ogni ulteriore esportazione del prodotto. Viene infine stabilita una più rigorosa vigilanza sulle ditte fabbricanti e sulla disponibilità delle materie prime non eccedente il fabbisogno semestrale. L'elenco delle sostanze e preparazioni aventi azione stupefacente viene ampliato a 20 prodotti includendovi anche la codeina, dionina e loro sali che, sebbene non esplicanti azione stupefacente in senso proprio, possono tuttavia, con facile procedi-

mento chimico, essere trasformati nel prodotto base, cioè la morfina. La presenza di tali sostanze nell'elenco ufficiale degli stupefacenti mi induce perciò a sostenere, anche in relazione alla legge che stiamo esaminando, che non sia il caso di parlare ancora di una disciplina degli stupefacenti quanto piuttosto di disciplina delle sostanze e preparazioni soggette alle norme sugli stupefacenti, principio del resto già accolto dal Ministero dell'interno con le sue varie circolari emanate anteguerra nonché col regio decreto 18 febbraio 1937 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 8 maggio 1937, n. 106, con cui si approva il nuovo elenco delle sostanze e preparazioni soggette alle norme sugli stupefacenti, modificato col decreto del Capo del Governo 24 gennaio 1942.

Ricorderò per inciso che, in considerazione della particolare tossicità dell'eroina, dopo la Convenzione di Ginevra del 1931, Polonia, Messico e Stati Uniti ne hanno proibita la fabbricazione. Dal 1951 poi gli Stati Uniti d'America hanno tolto dalla loro Farmacopea ufficiale l'eroina, mentre per l'Italia, dopo lo scandalo avvenuto a Trieste nel 1950 a cui ho accennato in principio, dal luglio 1951 su richiesta dell'O. N. U. la produzione dell'eroina è stata sospesa e con le scorte esistenti vengono attualmente approvvigionati dall'Alto Commissariato soltanto i sanatori e gli ospedali che ne fanno documentata richiesta.

Finalmente nel giugno 1936 veniva ancora convocata presso la Società delle Nazioni la Conferenza internazionale per la repressione del traffico illecito degli stupefacenti, ma il nostro paese non partecipò, per protesta contro le sanzioni decretate allora contro l'Italia.

Non può però dirsi che la Convenzione di Ginevra del 1936 abbia segnato un passo avanti, dato che non venne sancita alcuna pena detentiva nei confronti degli illeciti trafficanti di droga, limitandosi soltanto a formulare voti che venisse attuata una più severa sanzione nei confronti dei colpevoli. Altro aspetto negativo della Convenzione è quello della mancata limitazione della produzione delle materie prime.

Farò ora un sommario esame delle disposizioni legislative direttamente interessanti la materia:

a) *Codice penale:*

Articoli 93, 94, 95, 206. 219, 221, 222, 446, 447, 448, 579, 613, 717, 729, 730.

b) *Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza 18 giugno 1931, n. 773* (modificato dal decreto legislativo luogotenenziale 10 dicembre 1944, n. 419):

Articoli 92 e 204.

c) *Regolamento del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza:*

Articoli da 288 a 292.

d) *Testo unico leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265:* che riporta integralmente il regio decreto-legge 15 gennaio 1934, n. 151: « Nuove norme sugli stupefacenti ».

L'intero capo V, sezione IV, dall'articolo 148 all'articolo 160.

e) *Regolamento sul commercio degli stupefacenti* 11 aprile 1929, n. 1086.

f) *Elenco delle dogane di prim'ordine autorizzate ad effettuare le operazioni di importazione, esportazione e transito delle sostanze e preparati aventi azione stupefacente* (decreto ministeriale 10 settembre 1929, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* 18 ottobre 1929, n. 243).

h) *Decreto 18 febbraio 1937* con cui si approva il nuovo elenco delle sostanze e preparazioni soggette alle norme sugli stupefacenti (pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* 8 maggio 1937, n. 106), modificato con decreto del Capo del Governo 24 gennaio 1942.

l) Circolare n. 20500/9/10-AG/0030551 del 22 agosto 1934, Ministero interno:

Traffico clandestino di stupefacenti – Vigilanza.

Darò ora le cifre del consumo metropolitano degli stupefacenti negli anni 1937 e 1953, cifre – in verità – molto esigue:

	1937	1953
Morfina cloridrato . .	Kg. 157	Kg. 151
Diacetilmorfina cloridrato	» 68	» 11
Etilmorfina	» 28	» 271
Codeina	» 419	» 504
Cocaina cloridrato . .	» 106	» 25

Per contro, rispetto ai dati del censimento 21 aprile 1936 la popolazione risulta aumentata, nel 1951, di circa il 10 per cento.

Come ha comunicato l'Alto Commissario il 23 marzo scorso al Senato in risposta all'interpellanza Alberti, il Comitato centrale permanente dell'oppio ha autorizzato per il 1953 i seguenti contingenti di importazione stupefacenti all'Italia:

Oppio grezzo. . . . . Kg. 20.000 dei quali 12.000 soltanto vennero utilizzati nell'anno 1953 (sicché il residuo è andato a carico del 1954).

Coca foglie . . . . . Kg. 15.000 di cui chilogrammi 7.000 soltanto vennero importati (il residuo a carico del 1954).

Attualmente sono autorizzate alla lavorazione dell'oppio cinque fabbriche: la Sifac, la C. Erba, la Sircai, di Milano; la Salars di Como e la Schiapparelli di Torino. Una sola ditta è autorizzata alla lavorazione delle foglie di coca: la Simes di Milano.

Venne opportunamente rilevato in Senato che le licenze di lavorazione dell'oppio appaiono eccessive, tanto più che nel 1941 accanto alle quattro ditte produttrici esistenti venne aggiunta una quinta per iniziativa dell'allora Ministro dell'interno Buffarini Guidi e dietro evidenti interferenze politiche. In proposito mi permetterò di presentare in sede opportuna un ordine del giorno, tanto più che di queste cinque ditte due si sono rese immeritevoli, essendo cadute nella illiceità.

L'Alto Commissario ci ha anche fatto sapere in Senato che gli stupefacenti sintetici vengono preparati da 10 fabbriche. Anche a questo riguardo presenterò un ordine del giorno di invito al Governo a revocare tutte le autorizzazioni, demandando la produzione degli stupefacenti sintetici al solo Laboratorio chimico militare di Firenze, stanti le insufficienti garanzie di controllo che la tecnica stessa di fabbricazione di queste droghe è in grado di offrire.

Il provvedimento legislativo che siamo chiamati ad attuare è inteso ad un perfezionamento delle disposizioni vigenti nel senso di una maggiore disciplina e controllo nell'uso delle droghe, sia per quanto riguarda la produzione che lo smercio ed il transito. Il legislatore deve preoccuparsi di attuare strumenti idonei a fronteggiare una epidemia sociale che è fuori dubbio più pericolosa di quelle classiche ed ha come cause primarie le condizioni di ozio e di corruzione in cui vive un certo equivoco mondo contemporaneo.

Il provvedimento intende:

1°) Conseguire la repressione circostanziata, capillare, continua del contrabbando colpendo con opportuni mezzi e gradualità tossicomani, smerciatori, incettatori e favoreggiatori.

2°) Perfezionare il controllo delle officine di lavorazione delle droghe e di preparazione dei sintetici.

3°) Regolamentare la vendita di stupefacenti in genere dalle fabbriche ai grossisti e farmacisti, attraverso nuove norme che prevedono l'uso di documenti di acquisto e distribuzione non facilmente contraffacibili. A questo punto tuttavia presenterò alcuni emendamenti intesi a perfezionare il testo elaborato dal Senato.

Occorre, onorevoli colleghi, attuare provvedimenti di pratica efficacia, poiché, a mio avviso, un eccessivo rigorismo si ridurrebbe alla sterilità delle famigerate grida manzoniane; comunque il rigore della legge deve essere praticato con assoluta imparzialità e serenità, astraendo da ogni considerazione di carattere contingente, per colpire là dove veramente il traffico clandestino viene in effetto perseguito.

Nessuna discriminazione a mio avviso perciò dovrebbe essere fatta e mantenuta nei confronti di una piuttosto che di altra categoria di sanitari (medici e farmacisti).

Nel corso di esame dei singoli articoli proporrò pertanto alcuni emendamenti più consoni a mio giudizio alla realtà obiettiva delle cose, essendo d'altro canto innegabile che, per esempio, la farmacia rurale non è mai (o quasi mai) ambiente di illecite speculazioni.

Quale premessa mi preme ribadire che la legge, come nel suo titolo, intende disciplinare la produzione, il commercio e l'impiego degli stupefacenti. L'articolo 3, tuttavia, demanda all'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica la compilazione dell'elenco delle sostanze e preparati aventi tale azione. Ho accennato che la Convenzione di Ginevra del 1931, che ancora fa testo, ha indicato 20 sostanze e relativi derivati che però non tutti esplicano azione stupefacente in senso proprio.

Appare, perciò, opportuno che, invece di disciplina della produzione, commercio ed impiego di sostanze e preparati ad azione stupefacente, si parli di disciplina, ecc. delle sostanze e preparazioni «soggette alle norme sugli stupefacenti».

In tal senso pertanto, a mio avviso, deve andare modificato il titolo della legge. Si renderebbe così legittima ed appropriata anche la disciplina di due altri gruppi di farmaci che, se non raffigurabili in senso proprio (almeno i secondi) nella categoria degli stupefacenti, sono tuttavia ad essi assimilabili sotto il profilo regolamentare. (Leggi 10 agosto 1950, n. 631, *Gazzetta Ufficiale* n. 197; 4 novembre 1951, n. 1169, *Gazzetta Ufficiale* n. 264; tuttora, quest'ultima, inoperante).

Verrà perciò presentato a tempo e luogo un esplicito ordine del giorno.

Reputo inopportuno risoffermarmi sul problema dei barbiturici, dopo i clamorosi fatti da me altra volta e ripetutamente segnalati e che hanno tanto commosso l'opinione pubblica. Proprio il *Corriere della Sera* del 16 giugno scorso ha riferito il fatto di un

giovane suicidatosi a Torino con barbiturici, il quale venne rinvenuto sulla pubblica via, ormai cadavere, mentre ancora stringeva in pugno un giornale sui cui margini aveva annotato il progredire degli effetti del tossico.

Non mi soffermo su altre considerazioni di carattere tecnico che meglio potrò svolgere nel corso di esame del disegno di legge. Debbo ricordare che la X Commissione industria, in sede di parere emesso in data 21 maggio 1954, ha invocato il ripristino delle norme contravvenzionali contenute negli articoli 2 e 7 della legge 15 gennaio 1934, n. 151. Ma occorre osservare che detti articoli vengono integralmente riportati al capo V, sezione IV, del testo unico sulle leggi sanitarie.

Sarebbe forse stato opportuno colpire con sanzioni penali l'uso di stupefacenti anche al di fuori delle ipotesi già previste nel Codice penale agli articoli 447 e 729. Infatti coloro che si dedicano a queste pratiche deplorevoli non nuocciono soltanto alla loro salute, la quale è un bene indisponibile di fronte allo Stato, ma, sia attraverso l'esempio sia per il ben noto fenomeno di proselitismo cui costoro sono dediti, essi possono rendersi pericolosi alla intera collettività.

Senonché non pare conveniente stabilire nella legge in discussione una sanzione penale *ad hoc*, dovendo la medesima ovviamente venire coordinata cogli articoli anzidetti del Codice penale. E poiché gli stessi articoli, per le forme più gravi prevedono sanzioni che l'esperienza ha dimostrato inadeguate alla pericolosità dei fatti in essi contemplati, mi pare doversi richiamare il Governo sulla necessità, in sede di riforma di Codice penale, che vengano inasprite le sanzioni previste dagli articoli 447 e 729, nonché formulata un'ipotesi di reato nel caso di chi, anche al di fuori della casistica prevista dagli articoli anzidetti, si dedica all'uso di stupefacenti anche in luogo privato, con o senza il concorso di estranei.

Mi accorgo di essermi davvero eccessivamente dilungato su questa materia che, per essere particolarmente tecnica, forse poteva trovare una più succinta trattazione in questa sede; ma come ho detto in principio, non ho ritenuto inopportuno approfondire l'argomento dato che proprio questa nostra Commissione legislativa, per una sua presunta carenza e insufficiente conoscenza del problema, è stata spesso chiamata in causa dalla stampa nazionale ed estera.

Onorevoli colleghi, noi vogliamo fare una legge buona, attuale, giusta, di pratica efficacia.

Una legge che sia all'altezza delle nostre tradizioni giuridiche e scientifiche, espressione della coscienza di legislatori che si preoccupano della sanità morale del proprio popolo e del prestigio della loro Nazione.

PRESIDENTE. Ringrazio anzitutto l'onorevole Bartole per la sua esauriente ed approfondita relazione che fa veramente onore alla nostra Commissione.

Debbo però dire che, pur rendendomi conto delle ragioni addotte dal relatore, ritengo sia utile da parte nostra approvare rapidamente il disegno di legge, che investe un grave problema di carattere sociale, così come ci è pervenuto dal Senato, senza apportarvi modifiche. Penso che con alcuni ordini del giorno si possa impegnare il Governo a provvedere con urgenza alla compilazione del regolamento relativo alla legge stessa, ovviando in tale sede, alle piccole deficienze riscontrate.

Dichiaro aperta la discussione generale.

BARTOLE, *Relatore*. Dichiaro subito che gli emendamenti che mi sono prefisso di proporre in sede di esame degli articoli, potrebbero essere, almeno in gran parte, assorbiti dalle norme del regolamento. Debbo però aggiungere, assumendo la piena responsabilità di quanto affermo, che sono veramente perplesso di fronte ad una soluzione del genere, data la notoria carenza di sollecitudine da parte dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità in fatto di regolamenti.

Ho citato nella mia relazione la legge del 1951. Essa ancora oggi è inoperante per la mancanza di un regolamento, che doveva seguire la sua emanazione. Perciò, quale tranquillità noi possiamo avere nel demandare ad un regolamento certi aspetti del problema che ci interessa e che vanno assolutamente affrontati ?

Tra questi problemi, non certo ultimo è quello che disciplina le sanzioni da applicare ai contravventori delle norme sulla concessione degli stupefacenti. Ad esempio: non sono certo le farmacie dei piccoli centri a costituire ambienti di illecite especulazioni, anche perché hanno in assegnazione quantitativi minimi di stupefacenti. Eppure esiste attualmente una norma in base alla quale ogni farmacista, senza distinzione, è obbligato ad attenersi scrupolosamente a precise regole, la mancata osservanza delle quali può farlo chiamare perfino di fronte all'autorità giudiziaria. Orbene, io mi domando come è possibile moderare con delle norme di regolamento la gravità di certe sanzioni specificate dalla legge.

Perché essere costretti a punire un farmacista di un piccolo centro che si renda colpevole

di spedire, magari, una ricetta urgente, presentata da qualcuno privo della carta di identità o di concedere, di notte, e senza autorizzazione, una fiala di morfina ad un Tizio del paese che abbia ad esempio la moglie in gravi condizioni ?

Bisogna, poi, sanare un'altra deficienza, che il testo, all'articolo 3, lascia intravedere: e cioè la disciplina contemporanea di quelle sostanze con effetti ipnotici ma che stupefacenti non sono.

Non ritengo comunque che un eventuale rinvio del disegno di legge al Senato, per l'approvazione delle modifiche che intendo proporre ad alcuni articoli, possa urtare la suscettibilità dei colleghi dell'apposita Commissione dell'altro ramo del Parlamento, o determinare un ritardo grave nell'approvazione definitiva del provvedimento stesso.

CERAVOLO. Le considerazioni del relatore sono molto attendibili. Effettivamente, lo stato attuale e spiacevole delle cose, specie nei riguardi di questa materia, dipende tutto dalla mancanza di regolamenti. Se le leggi fossero integralmente ed effettivamente applicate, noi non sentiremmo, probabilmente, il bisogno di formularne delle nuove.

Ritengo tuttavia che gli intendimenti del relatore siano già esaurientemente contemplati dal testo unico delle leggi sanitarie, per cui mi sembra inutile apportare modifiche al disegno di legge in esame per dire, in effetti, le stesse cose. Secondo me, occorre soprattutto che la legge trovi immediata ed effettiva applicazione, ed a questo fine si può approvare un ordine del giorno che impegni l'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità a provvedere con urgenza ad una completa regolamentazione della materia.

ZACCAGNINI. Sono anch'io dell'avviso di approvare il disegno di legge così come è formulato. I rilievi fatti dal relatore non mi sembrano così innovativi da indurre a modificare il testo già approvato dal Senato. Esiste già una disciplina della materia, che ci consente di guardare con tranquillità alla soluzione di questo grosso problema, nonostante un certo scetticismo che potrebbe derivare dalla considerazione della distanza che sempre passa fra l'approvazione di una legge e l'applicazione della stessa in attesa del regolamento.

Un solo punto mi trova concorde con gli emendamenti proposti dal relatore, un punto veramente essenziale: l'incertezza della distinzione, di cui all'articolo 3, fra sostanze stupefacenti e sostanze ad azione stupefacente ma che stupefacenti non sono. Se l'Alto Commissario non ritenesse la cosa superabile in sede di elaborazione del regolamento, sarebbe, questo, l'unico emendamento che varrebbe veramente la pena di introdurre.

VENEGONI. L'onorevole Bartole nella sua esauriente relazione ha accennato alla opportunità di affidare la produzione degli stupefacenti sintetici ad una azienda controllata quale potrebbe essere l'Istituto chimico militare di Firenze. Poiché ci siamo trovati di fronte a scandali della portata di quelli denunciati e che hanno vivamente interessato l'opinione pubblica, a me pare urgente affrontare questo problema, per cercare, se possibile, di regolamentare questa materia in modo diverso dall'attuale, allo scopo di poter veramente e severamente controllare la produzione degli stupefacenti.

Io non credo che a questa soluzione possa opporsi la difesa generica dell'iniziativa privata, perché – prima di qualsiasi privato interesse – viene sempre il bene della salute pubblica.

LENZA. Concordo con il relatore sulla opportunità di emendare tre o quattro articoli e di modificare il titolo stesso del disegno di legge. È vero che l'approvazione degli emendamenti determinerebbe il rinvio del provvedimento al Senato, ma non vedo un'altra soluzione, dal momento che il regolamento potrebbe anche non risultare efficace per tutte le esigenze che si sono rivelate.

AIMI. Secondo me, invece, l'effetto psicologico di un ulteriore ritardo nell'approvazione definitiva del disegno di legge sarebbe veramente deleterio. Il Senato lo ha approvato il 7 aprile, vale a dire oltre sei mesi fa. Modificarlo, significa restituirlo al Senato e far passare di conseguenza parecchi altri mesi, magari col rischio di doverlo nuovamente riesaminare.

Io ritengo che le modifiche proposte, auspicabili da un certo punto di vista ma non essenziali, potrebbero formare oggetto di appositi ordini del giorno ed essere trattate in sede di regolamento. Anche per quanto riguarda l'articolo 3 faccio osservare che è chiaramente detto che l'Alto Commissariato compila l'elenco delle sostanze o preparati ad azione stupefacente tenuto conto delle Convenzioni internazionali. E siccome nelle Convenzioni internazionali è espresso in modo esplicito quello che il relatore vorrebbe fosse precisato, mi pare che si possa senz'altro superare l'imperfezione di carattere formale. Ad ogni modo, ove se ne ravvisasse la necessità, non vi sarebbe nessuna difficoltà a predisporre una legge di interpretazione autentica che spie-

gasse come risolvere le questioni controverse. Debbo, però, doverosamente fare osservare, al rappresentante del Governo, che una difficoltà potrebbe sempre sorgere dall'applicazione di questa legge. Con l'articolo 26 sono abrogati gli articoli dal 148 al 160 del testo unico delle leggi sanitarie. Orbene, il relatore, nel corso della sua relazione, ha citato una legge riguardante i barbiturici, rimasta tuttora inoperante, che si allaccia in qualche modo a qualcuno di detti articoli. Ove venisse emanato il regolamento per quella legge, la quale così potrebbe finalmente essere applicata, sorgerebbe la necessità di predisporre una norma per chiarire come i barbiturici non rientrano più nelle disposizioni di cui ai citati articoli del testo unico delle leggi sanitarie, ma siano disciplinati dalle norme del presente disegno di legge.

Anche per la questione relativa alle farmacie rurali, di cui all'esempio del relatore, debbo rilevare che l'innovazione proposta non riguarda tanto l'attuale disegno di legge, quanto il già vigente testo unico delle leggi sanitarie. Certo, l'osservazione del relatore è senz'altro giusta, ma noi possiamo intervenire tramite il regolamento, stabilendo, ad esempio, che in casi veramente eccezionali si possono anche consegnare i medicinali ai presentatori della ricetta, anche se sprovvisti del documento di identità, con l'impegno, però, che detto documento sia esibito entro due o tre giorni per le registrazioni del caso.

NOCE TERESA. In linea generale dichiaro di essere d'accordo con il relatore perché ritengo che il problema vada affrontato con grande senso di responsabilità. Il relatore ha dichiarato che l'Italia è stata accusata da altri paesi di non avere, in merito al complesso problema degli stupefacenti, una legislazione all'altezza della sua fama. Ritengo che non tanto di legislazione si tratti quanto di applicazione delle leggi esistenti.

Io ho avuto modo di constatare personalmente come l'uso e l'abuso degli stupefacenti sia veramente una piaga che affligge l'umanità e contro la quale bisogna combattere con tutti i mezzi. Ritengo, quindi, sia nostro dovere fare quello che è possibile e nella migliore maniera. Dato il carattere di urgenza del provvedimento, penso non sia il caso di apportare modifiche al testo già approvato dal Senato, ma ritengo indispensabile approvare un ordine del giorno il quale non solo impegni il Governo a tenere conto delle proposte del relatore, ma lo impegni anche ad affrontare e risolvere con urgenza il problema dei regolamenti.

ROBERTI. Senza entrare nel merito del disegno di legge, sul quale colleghi competenti hanno oggi manifestato notevoli riserve per alcuni errori impliciti nella formulazione (errori per i quali desidero esprimere la mia meraviglia non riuscendo a capire come possano essere stati commessi proprio da una commissione di medici) io credo che, allo stato attuale delle cose, la nostra Commissione dovrebbe anzitutto chiedere al Governo l'emanazione delle norme regolamentari per le leggi già vigenti. Mi sembra infatti un non senso quello di voler fare a tutti i costi una legge affrettata (e, secondo l'opinione di molti anche sbagliata e superflua), semplicemente perché si vuol dimostrare all'opinione pubblica che in questa particolare contingenza della vita nazionale si è prontamente intervenuti ad intensificare la lotta contro gli abusi degli stupefacenti, varando una legge che poi, come le precedenti, per mancanza di regolamento rimarrà inapplicata.

È chiaro, infatti, che lo scandalo degli stupefacenti nel nostro paese deriva non dalla carenza legislativa, ma dalla carenza di applicazione delle leggi vigenti. Mi riservo pertanto di predisporre e chiedere la votazione pregiudiziale di un apposito ordine del giorno.

CHIAROLANZA. Ritengo anch'io che non si possano fare nuove leggi senza avere prima provveduto ad una adeguata regolamentazione di quelle preesistenti. Trovo giuste le osservazioni fatte e poiché sono d'avviso che occorra procedere ad alcune modifiche letterali atte a meglio chiarire alcuni punti, mi associo alle proposte di emendamento formulate dal relatore.

BERARDI. La relazione dell'onorevole Bartole ha fatto il punto esatto della questione, sia per ciò che riguarda la storia degli stupefacenti, sia per quanto concerne i danni sociali che il problema comporta. Per quanto riguarda il testo del disegno di legge penso anch'io che esso abbia qualche difetto, tuttavia non ritengo opportuno farlo ritornare al Senato per un'altra discussione, perché, secondo me, è quanto mai necessario emanare rapidamente una legge in materia di stupefacenti.

L'affermazione fatta da più di uno di noi che non esiste ancora una regolamentazione che renda efficiente la legge preesistente, e ciò per trascuratezza dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità, è veramente grave e sarei pertanto dell'opinione non solo di approvare il disegno di legge, ma di chiedere contemporaneamente con un ordine del giorno che il

Governo si impegni ad emanare subito la regolamentazione relativa che possa renderlo efficiente.

PRESIDENTE. Ho già manifestato il mio pensiero in proposito. Io non ritengo che i motivi che inducono ad emendare qualche articolo del disegno di legge possano giustificare il rinvio di esso al Senato. Il disegno di legge in esame affronta un problema di natura complessa e di notevole portata; se il potere esecutivo risponderà in pieno all'importanza del provvedimento, questo risulterà veramente di grande efficacia. Il dubbio che il potere esecutivo possa non rispondere pienamente agli intenti che ci si prefigge raggiungere è legittimo e sorge dalla constatazione fatta a suo tempo a proposito del testo unico delle leggi sanitarie del 1934, una norma del quale è stata sostanzialmente modificata mediante una semplice circolare ministeriale.

Poiché nessun altro chiede di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

DE MARIA, *Alto Commissario aggiunto per l'igiene e la sanità pubblica.* Da uno studio fatto e che ho cercato di rendere il più accurato e profondo possibile, mi sono convinto che il problema degli stupefacenti è grave sì, ma non tanto come si potrebbe dedurre dalla stampa illustrata reclamistica o propagandistica. Comunque, trattandosi di argomento di natura soprattutto morale, la nostra sensibilità al riguardo non potrà mai essere sufficiente: in questo settore è meglio eccedere che provvedere con insufficienza.

Il Governo ha predisposto il provvedimento legislativo, sottoposto all'esame della Commissione, nell'intento di supplire alle lacune riscontrate applicando il testo unico delle leggi sanitarie. Infatti, con certe circolari, come ha giustamente osservato l'onorevole Presidente, si è, talvolta, contravvenuto perfino ai principî sanciti nella legislazione.

ROBERTI. Sono ancora in vigore quelle circolari ?

DE MARIA, *Alto Commissario aggiunto per l'igiene e la sanità pubblica.* Sì, sono ancora in vigore.

Si è discusso molto in seno alla XI Commissione del Senato per rendere la legge il più completa possibile. Trovo giuste le osservazioni che in questa sede sono state mosse, ma ritengo che in sede di regolamento si possa supplire alle inesattezze rilevate avvalendosi specialmente delle Convenzioni internazionali.

Qualcuno ha detto – mi riferisco naturalmente a settori commerciali ed industriali, – che le ditte autorizzate a fabbricare stupefacenti sono troppo poche. Sono d'avviso che le tre ditte, attualmente autorizzate, siano più che sufficienti. Dico tre, giacché penso che le altre due non avranno in restituzione la licenza. Comunque non possiamo azzardare giudizi a questo riguardo, finché non conosceremo l'esito dell'inchiesta in corso. Su queste tre ditte è possibile esercitare un assoluto controllo sia attraverso i nuclei della guardia di finanza, appositamente istruiti allo scopo, sia attraverso il controllo dei registri di carico e scarico.

Anche per quanto riguarda le accuse rivolte ai medici, debbo ritenere che solo una esigua minoranza ha trasgredito a quelle norme che, prima ancora di essere contemplate dal codice penale, sono alla base della tradizionale correttezza deontologica dei medici italiani.

Piuttosto, un problema assai serio è quello degli stupefacenti sintetici. In Italia sono autorizzate dieci ditte alla loro fabbricazione. Mentre per la categoria degli stupefacenti naturali ci è possibile, come ho detto, controllare abbastanza facilmente le sostanze che si concedono alle fabbriche (quest'anno dei 20 mila chilogrammi d'oppio che dovevamo importare soltanto 12.000 sono stati assegnati alle varie ditte), per gli stupefacenti sintetici il controllo è quasi impossibile perché la fabbricazione è fondata su materie prime di facilissimo reperimento, la cui potenzialità, agli effetti dell'estrazione di sostanze ipnotiche, varia notevolissimamente a seconda dei sistemi di trattamento e di riutilizzazione dei residuati.

Io non sarei alieno, pertanto, dall'accettare il suggerimento dell'onorevole Bartole, di affidare la fabbricazione degli stupefacenti sintetici soltanto all'istituto farmaceutico militare. Comunque il problema è sul tappeto e sarà sempre più attuale poiché è facilmente prevedibile l'estendersi dell'uso degli stupefacenti sintetici che fra qualche anno avranno sostituito, presso che integralmente, quelli fabbricati con sostanze naturali.

Devo poi rispondere a vari interventi in relazione ad una situazione di fatto lacunosa: la mancata emanazione dei regolamenti.

Devo dare atto che tale situazione è, purtroppo, una realtà alla quale bisogna assolutamente ovviare. Debbo però aggiungere che è inutile pensare ora al testo unico del 1934, che costituisce materia ormai superata. Entro brevissimo termine (e mi riferisco proprio a un lasso di pochi giorni, quindici o venti al più) emaneremo il regolamento relativo alla mefedina e ai barbiturici, cioè a quelle sostanze che, pur non essendo dei veri e propri stupefacenti, hanno tuttavia un'azione analoga.

Per quanto riguarda il regolamento relativo a questa legge, ho l'impressione che potrà, come ho detto, ovviare a qualche manchevolezza del testo. Pregherei, pertanto, gli onorevoli colleghi di voler trasfondere i loro suggerimenti in ordini del giorno piuttosto che in emendamenti, al fine di non differire l'approvazione di questa legge.

BARTOLE, *Relatore*. Mi rimetto completamente alla Commissione.

Vorrei osservare all'onorevole Aimi che l'articolo 16 di questo disegno di legge riproduce alcune norme del precedente testo unico in un momento in cui il nostro Paese è chiamato ad aggravare le sanzioni e a moltiplicare gli accertamenti. Faccio osservare che la gente di campagna difficilmente è munita di una carta di identità: pertanto, la norma che istituisce la richiesta di questo documento diventerà come i famosi bandi manzoniani, severissimi ma inattuabili.

Non credo che il regolamento possa risolvere questo punto.

NOCE TERESA. Qui si è parlato di una circolare amministrativa che rende inapplicabile la legge. Vorrei dei chiarimenti, soprattutto per sapere perché mai il Governo non ha ancora provveduto a revocare questa circolare.

BARTOLE, *Relatore*. Esiste una antica circolare, per la quale non è necessario che i magazzini all'ingrosso siano diretti da persone tecnicamente abilitate. Io ho fatto presente, con un'interrogazione, all'Alto Commissario, questa situazione, tanto più grave ora che si vogliono inasprire le sanzioni. L'Alto Commissario ha risposto che occorre una legge apposita per revocare quella circolare.

PRESIDENTE. Purtroppo i grossisti, dopo aver persuaso il ministro dell'epoca (si era nel 1934), ottennero che i magazzini fossero gestiti da persone non tecnicamente abilitate. Poiché si tratta di una circolare, non vedo perché il Ministero non possa revocarla, venendo così a lenire anche la disoccupazione intellettuale.

ROBERTI. Conseguentemente alle assicurazioni dell'Alto Commissario aggiunto onorevole De Maria, ed al suo invito, ho redatto e presento il seguente ordine del giorno:

« L'XI Commissione, in occasione dell'esame del disegno di legge relativo alla disciplina degli stupefacenti, constatato che precedenti norme di legge sulla materia non vengono applicate perché non sono state ancora emanati i regolamenti indispensabili alla loro applicazione, invita il Governo a voler provvedere all'immediata emanazione dei regolamenti alle leggi vigenti ed a sorvegliarne la più rigorosa applicazione al fine di ovviare ai gravi inconvenienti lamentati ».

Colgo l'occasione per associarmi alla richiesta dell'onorevole Noce e del nostro Presidente perché venga immediatamente revocata la famosa circolare amministrativa. Se essa fu dovuta a ragioni deplorevoli, il fatto che dopo tanto tempo non venga revocata potrebbe far pensare che queste deplorevoli ragioni sussistano ancora. Io non voglio pensarlo, ma vorrei che il Governo provvedesse immediatamente in questo senso, in modo da rendere obbligatoria, nelle gestioni di queste imprese, la presenza del sanitario. Vorrei che su questo punto il rappresentante del Governo ci desse una assicurazione formale.

DE MARIA, *Alto Commissario aggiunto per l'igiene e la sanità pubblica*. Fu il sottosegretario all'interno Buffarini Guidi ad autorizzare con una circolare i grossisti a tenere persone non abilitate. Egli autorizzò anche una ditta a fabbricare, fuori della legge, degli stupefacenti. Il provvedimento di revoca è in corso.

Comunque, do assicurazioni all'onorevole Roberti che provvederò a far emanare una circolare per chiarire la situazione nel senso auspicato dalla Commissione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'ordine del giorno Roberti, testè letto.

(*È approvato*).

Segue un ordine del giorno dell'onorevole Bartole, del seguente tenore:

« La Commissione XI della Camera dei deputati, constatato che il ricorso a stupefacenti a scopo voluttuario conduce a conclamati fenomeni di tossicomania i cui gravi riflessi morali, sociali e sanitari sono in assoluto contrasto con la sanità del Paese, invita il Governo, in sede di riforma del codice penale, a inasprire le sanzioni previste dagli articoli 447 e 729 c. p., formulando nel contempo una ipotesi di reato anche nel caso di ricorso alla droga in luogo privato, con o senza concorso di estranei ».

CACCIATORE. Io toglierei l'inciso « in sede di riforma del codice penale ». Perché rinviare ad un'epoca di là da venire una soluzione che possiamo subito affrontare?

BARTOLE, *Relatore*. D'accordo.

DE MARIA, *Alto Commissario aggiunto per l'igiene e la sanità pubblica.* Accetto questo ordine del giorno.

PRESIDENTE. Se non vi sono osservazioni, pongo in votazione l'ordine del giorno nel testo emendato, cioé con la soppressione delle parole: «in sede di riforma del codice penale».

(*È approvato*).

L'onorevole Bartole ha presentato anche il seguente ordine del giorno:

«La XI Commissione della Camera dei deputati impegna l'Alto Commissario per l'igiene e la sanità, cui spetta la compilazione dell'elenco delle sostanze e delle preparazioni soggette alle disposizioni sugli stupefacenti, a includervi, agli effetti della disciplina regolamentare, i derivati della malonilurea (barbiturici) nello spirito della legge 4 novembre 1951, n. 1169, pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 264».

DE MARIA, *Alto Commissario aggiunto per l'igiene e la sanità pubblica.* Accetto questo ordine del giorno.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Segue, alfine, un altro ordine del giorno, presentato pure dal deputato Bartole e così formulato:

«La XI Commissione della Camera dei deputati invita l'Alto Commissario per l'igiene e la sanità, il quale si è impegnato a mettere allo studio un piano di concentrazione nel Laboratorio chimico-militare di Firenze degli stabilimenti di produzione degli stupefacenti naturali, a mantenere nel frattempo le autorizzazioni di fabbricazione a quelle sole Ditte che hanno dato prova, in lunghi anni, di possedere la idoneità sia tecnica che morale.

Atteso tuttavia che la produzione degli stupefacenti sintetici non può offrire per ragioni tecniche garanzie sufficienti di controllo, invita l'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica a revocare entro il più breve termine ogni autorizzazione in atto, demandandone la produzione al Laboratorio chimico-militare di Firenze, che dà tutte le garanzie tecniche e amministrative all'uopo necessarie».

DE MARIA, *Alto Commissario aggiunto per l'igiene e la sanità pubblica.* Poiché questo ordine del giorno riguarda soprattutto l'amministrazione del Dicastero della difesa, lo posso accettare come raccomandazione, dando assicurazione che l'Alto Commissariato si renderà interprete dell'esigenza espressa dal collega Bartole.

BARTOLE, *Relatore.* Sono sodisfatto e non insisto per la votazione dell'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Passiamo allora all'esame degli articoli che, se non vi sono osservazioni od emendamenti, porrò successivamente in votazione:

ART. 1.

La produzione, il commercio e l'impiego delle sostanze e preparati ad azione stupefacente sono sottoposti al controllo ed alla vigilanza dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica, che li esercita a mezzo dei propri organi centrali e, nelle Provincie, a mezzo dei Prefetti i quali sono coadiuvati dagli uffici dipendenti, dagli ufficiali e agenti della forza pubblica e, per quanto riguarda la vigilanza ed il controllo sulle navi e sulle aeronavi, dalle Capitanerie di porto e dai Comandi di aeroporto.

Presso l'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica è istituito l'Ufficio centrale stupefacenti che provvede agli atti occorrenti all'applicazione delle disposizioni legislative e degli accordi internazionali in materia, all'esercizio della vigilanza e del controllo sulle sostanze o preparati di cui al primo comma, nonché alla organizzazione della lotta contro la tossicomania.

L'Ufficio si avvale, per la prevenzione e la repressione di ogni illecita attività nel campo della produzione, del commercio e dell'impiego delle sostanze o preparati ad azione stupefacente, di elementi specializzati della Guardia di finanza, del Corpo della pubblica sicurezza e dei Carabinieri, che saranno impiegati secondo le norme del Regolamento.

(*È approvato*).

ART. 2.

Presso l'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica è istituito un Comitato interministeriale con il compito di proporre i provvedimenti necessari per assicurare il coordinamento di azione tra le varie Amministrazioni interessate alla produzione, al commercio e all'impiego delle sostanze o preparati ad azione stupefacente e di dare parere su tutte le questioni relative a detta materia che siano sottoposte al suo esame.

Il Comitato interministeriale di cui al precedente comma, è presieduto dall'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica o

da un funzionario dipendente, suo delegato, ed è composto di:

a) due funzionari dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica, di cui uno appartenente all'Ufficio centrale stupefacenti;

b) un ufficiale dell'Arma dei carabinieri e un funzionario designato dal Ministero dell'interno;

c) un ufficiale della Guardia di finanza e un funzionario designato dal Ministero delle finanze;

d) un rappresentante del Ministero di grazia e giustizia;

e) un funzionario designato dal Ministero degli affari esteri;

f) un funzionario designato dal Ministero dell'industria e del commercio,

g) un funzionario designato dal Ministero del commercio con l'estero;

h) un funzionario di gruppo *A* di grado non inferiore al IX in servizio presso l'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica, Segretario.

I componenti il Comitato ed il Segretario sono nominati con decreto dell'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica, durano in carica tre anni e possono essere confermati.

È in facoltà dell'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica di far intervenire nelle adunanze del Comitato, senza voto deliberativo, per lo studio di speciali questioni, persone di riconosciuta competenza estranee al Comitato predetto.

(*È approvato*).

ART. 3.

L'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica compila l'elenco delle sostanze o preparati ad azione stupefacente, tenuto conto delle Convenzioni internazionali, sentito il Consiglio superiore di sanità.

L'elenco degli stupefacenti di cui al comma precedente e le relative variazioni sono pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* e inseriti nella « Farmacopea Ufficiale ».

(*È approvato*).

ART. 4.

La coltivazione del papavero (*papaver somniferum L.*) e di altre piante dalle quali si possono ricavare sostanze comprese nell'elenco degli stupefacenti, la raccolta delle capsule di papavero e di piante o loro parti da cui si possono ricavare stupefacenti, la estrazione di oppio grezzo o di altre droghe dalle piante che li contengono, possono aver luogo soltanto con autorizzazione rilasciata annualmente dall'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica che, nel concederla, determina, caso per caso, le condizioni e le garanzie alle quali essa è subordinata, sentito, quando trattasi di coltivazione, il Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

L'autorizzazione di cui al precedente comma è soggetta alla tassa di concessione governativa stabilita dal numero 26 della tabella allegato *A* al testo unico delle leggi sulle tasse di concessione governativa approvato con decreto presidenziale 20 marzo 1953, n. 112.

Il controllo e la vigilanza sulle attività di cui al presente articolo sono esercitati dalla Guardia di finanza con le norme previste dal Regolamento.

Chiunque, senza la prescritta autorizzazione, effettui la coltivazione, la raccolta o la estrazione di cui sopra, o non osservi le condizioni e garanzie alle quali l'autorizzazione è subordinata, è punito con la reclusione da sei mesi a due anni e con la multa da lire 100.000 a lire due milioni.

(*È approvato*).

ART. 5.

Non è consentita la produzione dell'oppio officinale e degli altri stupefacenti senza l'autorizzazione dell'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica.

L'autorizzazione prevista dal presente articolo è soggetta alla tassa di concessione governativa di lire 25.000 e deve essere rinnovata ogni tre anni.

Chiunque produca oppio officinale o altri stupefacenti senza l'autorizzazione di cui sopra è punito con la reclusione da 2 a 7 anni e con la multa da lire 200.000 a lire 3 milioni.

(*È approvato*).

ART. 6.

Chiunque intenda importare, esportare, ricevere per il transito, commerciare a qualsiasi titolo, impiegare o comunque detenere oppio grezzo, foglie o pasta di coca o altre droghe, sostanze o preparati indicati nell'elenco degli stupefacenti, deve munirsi dell'autorizzazione dell'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica.

Dall'obbligo dell'autorizzazione sono escluse le farmacie, sia per quanto riguarda l'acquisto di stupefacenti che per la vendita o la somministrazione delle sostanze e dei pre-

parati suindicati in dose e forma di medicamento.

L'importazione, il transito o l'esportazione di stupefacenti, da parte delle persone munite dell'autorizzazione di cui al primo comma, sono subordinati alla concessione di un permesso rilasciato dall'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica in conformità delle Convenzioni internazionali.

Chiunque, senza autorizzazione, acquisti, venda, ceda, esporti, importi, passi in transito, procuri ad altri, impieghi o comunque detenga sostanze o preparati indicati nell'elenco degli stupefacenti, è punito con la reclusione da 3 a 8 anni e con la multa da lire 300.000 a lire 4 milioni. Le stesse pene si applicano per l'importazione, transito od esportazione effettuati da imprese o società che, pur essendo autorizzate ai sensi del primo comma, non siano in possesso del permesso indicato nel terzo comma.

Chiunque, essendo munito dell'autorizzazione o del permesso di cui al presente articolo, mette o procura che altri metta illecitamente in commercio stupefacenti, è punito con la reclusione da 3 a 10 anni e con la multa da lire 500.000 a lire 5 milioni.

(*È approvato*).

ART. 7.

L'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica, entro il mese di dicembre di ogni anno, con proprio decreto, stabilisce per ciascuna officina autorizzata alla produzione le quantità massime dei vari stupefacenti che possono essere prodotte e messe in vendita nel corso dell'anno successivo, nei limiti delle valutazioni previste dalle Convenzioni internazionali.

Eventuali produzioni, destinate all'esportazione, saranno autorizzate di volta in volta, previa documentazione, in accordo con le Convenzioni internazionali.

L'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica può limitare o vietare in qualsiasi momento, ove particolari circostanze lo richiedano, la produzione, l'importazione, la esportazione ed il commercio di alcuni stupefacenti.

Sono tollerate eventuali eccedenze di produzione non superiori al 10 per cento sulle quantità autorizzate. Le eccedenze devono essere denunziate all'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica entro 15 giorni dal momento in cui esse si sono verificate e devono essere computate nei quantitativi da prodursi nell'anno successivo.

Chiunque produce stupefacenti diversi da quelli stabiliti dall'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica è punito con la reclusione da uno a due anni e con la multa non inferiore a lire 500.000.

Chiunque produce stupefacenti in quantità superiori a quelle consentite e tollerate è punito con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda fino a 2 milioni di lire.

In caso di trasgressione alle norme del presente articolo, l'autorizzazione deve essere revocata.

BARTOLE, *Relatore*. Debbo richiamare l'attenzione dei colleghi sul disposto del 5° comma dell'articolo 7, testè letto dall'onorevole Presidente, secondo cui « chiunque produce stupefacenti diversi da quelli stabiliti dall'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica è punito con la reclusione da uno a due anni e con la multa non inferiore a 500 mila lire ».

Faccio osservare che la reclusione da uno a due anni è erogata dal pretore; data la gravità del reato, propongo che la competenza passi al tribunale, e per far ciò propongo un aggravamento nel massimo della pena.

ROBERTI. Qui entriamo nel campo del diritto penale e dobbiamo chiedere il preventivo parere della Commissione di giustizia.

DE MARIA, *Alto Commissario aggiunto per l'igiene e la sanità pubblica*. Ricordo agli onorevoli colleghi che già è stato presentato un ordine del giorno, accettato dal Governo, ed approvato dalla Commissione, per rivedere ed aggravare gli articoli 447 e 729 del codice penale. Ritengo che in quella sede potrà essere sollevata anche tale questione.

BARTOLE, *Relatore*. In seguito a questa dichiarazione, non insisto.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 7, di cui ho già dato lettura.

(*È approvato*).

Proseguiamo nell'esame degli articoli che, se non vi sono osservazioni od emendamenti, porrò successivamente in votazione:

ART. 8.

L'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica esercita il controllo sulle quantità di materie prime ad azione stupefacente, sulle quantità di stupefacenti prodotti o comunque in possesso di ciascuna officina e sulla loro destinazione, con speciale riguardo alla ripartizione quantitativa per l'immissione al commercio.

Ogni impresa autorizzata a produrre stupefacenti è obbligata a fornire all'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica, entro trenta giorni dalla fine di ogni trimestre, un rapporto sulla natura e quantità delle materie prime ricevute, di quelle utilizzate per la lavorazione, degli stupefacenti ricavati e di quelli impiegati e venduti nel corso del trimestre precedente.

Nel rapporto di cui al precedente comma, per l'oppio grezzo, per le foglie e pasta di coca e per la canape indiana deve essere indicato il titolo in princìpi attivi ad azione stupefacente.

L'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica può, in qualsiasi momento, richiedere alle imprese autorizzate alla produzione, all'impiego ed al commercio di stupefacenti notizie e dati che debbono essere forniti entro il termine di tempo stabilito.

Chiunque non ottemperi alle condizioni prescritte o non fornisca entro il termine di tempo stabilito le informazioni richieste o fornisca dati inesatti o incompleti, è punito con l'ammenda da lire 50.000 a lire 500.000.

Nei casi contemplati nel presente articolo è data facoltà all'Alto Commissario di revocare le autorizzazioni date.

(*È approvato*).

ART. 9.

I titolari delle officine che producono o impiegano stupefacenti e i commercianti all'ingrosso debbono trasmettere annualmente, per la parte che li riguarda, in doppio esemplare, alla Prefettura della provincia di residenza, non oltre il 31 gennaio dell'anno successivo, su moduli predisposti dall'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica, i dati riassuntivi:

a) delle quantità di materie prime messe in lavorazione;

b) delle quantità di prodotti finiti ottenuti, ivi compreso ogni recupero dei residui, con la resa nei confronti del titolo delle materie prime;

c) del movimento di entrata e di uscita di ogni singolo stupefacente;

d) delle quantità utilizzate per la preparazione di specialità medicinali e prodotti galenici preparati e venduti nel corso dell'anno.

Chiunque non ottemperi agli obblighi di cui al precedente comma entro il termine di tempo stabilito, è punito con l'ammenda da lire 50.000 a lire 200.000.

Le Prefetture inviano all'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica un esemplare dei moduli predetti.

Nei casi contemplati nel presente articolo è data facoltà all'Alto Commissario di revocare le autorizzazioni date.

(*È approvato*).

ART. 10.

Le autorizzazioni di cui ai precedenti articoli 4, 5 e 6 possono essere accordate anche a società. Esse non sono cedibili.

Le autorizzazioni medesime possono essere accordate soltanto a imprese il cui titolare sia di condotta incensurata e offra serie garanzie morali e professionali. Per le società detti requisiti debbono essere posseduti dal legale rappresentante. Gli stessi requisiti deve possedere il direttore tecnico dell'azienda.

Le autorizzazioni indicano gli stupefacenti di cui si autorizza la produzione, l'impiego, il commercio e la detenzione.

Nel caso di imprese che abbiano più filiali o depositi, le autorizzazioni al commercio di stupefacenti debbono essere concesse anche per ciascuno dei depositi e delle filiali.

L'autorizzazione al commercio o alla detenzione di stupefacenti è soggetta alla tassa di concessione governativa di lire 15.000. Per l'esercizio del commercio o per la detenzione di stupefacenti autorizzati dall'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica, il Prefetto rilascia una tessera di autorizzazione, rinnovabile di anno in anno e soggetta a tassa di concessione governativa nella misura di lire 6.000. La tessera di autorizzazione, nel caso di imprese, viene rilasciata ai titolari o legali rappresentanti delle imprese stesse.

L'autorizzazione all'impiego di stupefacenti e al commercio dei preparati medicinali ricavati dall'impiego di stupefacenti stessi, deve essere rinnovata ogni tre anni, previo pagamento della tassa di concessione governativa di lire 25.000.

In caso di cessazione dell'azienda, di sua cessione, di cambio della denominazione o della ragione sociale, di morte o cambiamento del titolare dell'impresa, l'autorizzazione decade e deve essere rinnovata.

In caso di trasferimento in altra provincia le imprese autorizzate al commercio degli stupefacenti debbono immediatamente restituire la tessera di autorizzazione alla Prefettura che ha provveduto al rilascio. Della avvenuta restituzione la Prefettura deve dare comunicazione all'Alto Commissariato per l'igiene e la

sanità pubblica e alla Prefettura della provincia nella quale l'impresa o società intende trasferirsi.

(*È approvato*).

ART. 11.

Le autorizzazioni sono sempre revocabili e possono essere anche sospese, a giudizio insindacabile dell'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica.

In caso di assoluta, urgente necessità il Prefetto può sospendere le attività di cui agli articoli 5 e 6 della presente legge riferendone immediatamente all'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica che adotta i provvedimenti definitivi.

Il Prefetto, indipendentemente dalla denunzia all'Autorità giudiziaria per il procedimento penale, nel caso di trasgressione alle disposizioni contenute nella presente legge od a quelle sancite dagli articoli 445, 446, 447, 729 e 730 del Codice penale, può ordinare la chiusura temporanea del locale ove sono state consumate le trasgressioni stesse.

(*È approvato*).

ART. 12.

Nel caso di cessazione da parte delle imprese dalle attività di cui agli articoli 5 e 6 della presente legge e nei casi di revoca o di sospensione dell'autorizzazione, il Prefetto adotta i provvedimenti che riterrà opportuni nei riguardi delle eventuali giacenze di stupefacenti, provvede al ritiro dei registri di cui agli articoli 13 e 15 della presente legge e, per le imprese che esercitano il commercio degli stupefacenti, al ritiro della tessera di autorizzazione.

Gli stupefacenti sequestrati in occasione di delitti o contravvenzioni sono confiscati e messi a disposizione dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica.

I Prefetti, i Comandi di pubblica sicurezza, della guardia di finanza e dei carabinieri sono tenuti ad informare l'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica su tutte le operazioni relative alla repressione del traffico illecito di stupefacenti.

(*È approvato*).

ART. 13.

La vendita o cessione, anche a titolo gratuito, di stupefacenti deve essere fatta soltanto alle persone autorizzate a norma dei precedenti articoli, nonché alle farmacie in base a richiesta scritta da staccarsi da apposito registro buoni acquisto contrassegnato da numeri progressivi con indicazione della serie, conforme al modello allegato al regolamento. In caso di perdita, anche parziale, del registro buoni acquisto deve essere fatta, entro 24 ore, denuncia scritta all'Autorità di pubblica sicurezza.

I produttori di specialità medicinali contenenti stupefacenti sono autorizzati, nei limiti e secondo le norme stabilite dall'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica, a spedire ai medici ed ai veterinari campioni di tali specialità. L'invio delle specialità medicinali di cui al presente comma è subordinato alla richiesta datata e firmata dal sanitario che si impegna alla somministrazione sotto la propria responsabilità.

Il contravventore alle disposizioni contenute nei precedenti commi è punito con l'ammenda fino a lire 100.000.

La cessione dei buoni acquisto anche a titolo gratuito è punita con la reclusione da tre mesi a tre anni e con la multa da lire 50.000 a lire 500.000.

La distribuzione dei buoni acquisto è effettuata dall'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica con le modalità stabilite nel Regolamento.

BARTOLE, *Relatore*. Richiamo l'attenzione dei colleghi su un'altra questione, quella della distribuzione dei campioni di specialità medicinali. A mio giudizio, se da un lato è necessario distribuire ai medici tali campioni che, tra l'altro, gravano notevolmente sul costo, dall'altro sarebbe quanto meno inopportuno, data la delicatezza della materia, consentire che venissero ulteriormente spediti ai medici campioni contenenti stupefacenti. Ritengo che detti campioni dovrebbero essere inviati solo agli ospedali ed alle cliniche.

Propongo perciò di sostituire il secondo comma dell'articolo 13 con il comma seguente:

« I produttori di specialità medicinali contenenti stupefacenti, sono autorizzati, nei limiti e secondo le norme stabilite dall'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica, a spedire ad ospedali e cliniche, e solo a titolo sperimentale, campioni di tali specialità, con l'obbligo, da parte degli ospedali e delle cliniche, della tenuta di un registro di carico e scarico. L'invio delle specialità medicinali, di cui al presente comma, è subordinato alla richiesta datata e firmata dal sanitario che si impegna alla somministrazione sotto la propria responsabilità ».

CHIAROLANZA. Sono contrario. Quando pervengono a noi medici degli stupefacenti, la garanzia c'è sempre, perché si chiede la ricetta.

CERAVOLO. Evidentemente nell'emendamento del collega Bartole si nasconde una accusa che devo respingere, giacché coloro che si servono di quei campioni per diffonderli commercialmente presso il pubblico non sono medici. Né io né altri colleghi, che tutti profondamente sentiamo la dignità e l'onestà professionale, faremmo mai questo.

BARTOLE, *Relatore*. Non lo metto in dubbio.

CERAVOLO. A prescindere, comunque, da valutazioni di stima personale, dichiaro che il medico, quando si trova di fronte ad un infarto cardiaco, usa il campione che ha ad immediata disposizione ed anche sotto questo aspetto è necessario che ne sia fornito. Non solo, ma l'attività del medico non si limita a questo: un medico può anche dover sperimentare se la cocaina di quella tale casa produca anestesia o non la produca.

AIMI. Mi pare che non sia fondata la preoccupazione quando si pensi che in questa norma si dice che l'invio di campioni di stupefacenti è autorizzato nei limiti e secondo le norme stabilite dall'Alto Commissariato. Ovviamente quindi è il Commissariato che nella sua alta responsabilità fisserà dei limiti sufficientemente restrittivi, cosicché a ciascun medico si possa inviare soltanto un campione di medicinale. Penso che se mai la Commissione debba fare voti in questo senso.

DE MARIA, *Alto Commissario aggiunto per l'igiene e la sanità pubblica*. Desidero premettere, senza per questo sostituirmi a quei colleghi che ben più di me hanno il diritto e l'onore di difendere il Corpo dei medici, che nessuna sottintesa preoccupazione deve albergare nel collega Bartole.

I medici italiani, come ho già detto, conservano una tradizione deontologica quanto mai di prim'ordine, per cui ritengo assolutamente superfluo l'emendamento proposto.

Accolgo invece il suggerimento del collega Aimi ed assicuro il relatore, onorevole Bartole, che, in tal senso, l'Alto Commissariato provvederà ad emanare disposizioni (e ciò è già nel testo dell'articolo) atte a dare alla questione una necessaria disciplina.

BARTOLE, *Relatore*. Lungi da me l'intenzione di porre in dubbio, in senso generale, la massima correttezza dei medici italiani. Le dichiarazioni dell'Alto Commissario mi hanno pienamente sodisfatto e, prendendone atto, dichiaro di ritirare il mio emendamento.

PRESIDENTE. Pongo, allora, in votazione l'articolo 13 nel testo di cui già ho dato lettura.

(*È approvato*).

Passiamo ai successivi articoli che, se non vi sono osservazioni od emendamenti, porrò successivamente in votazione:

ART. 14.

La consegna di stupefacenti da parte delle imprese autorizzate a commerciarli, deve essere fatta:

1°) personalmente all'intestatario della tessera di autorizzazione al commercio o al farmacista, previo accertamento della sua identità personale, qualora la consegna sia effettuata presso la sede della impresa, e segnando gli estremi del documento di riconoscimento in calce al buono acquisto;

2°) a mezzo di un qualunque dipendente dell'impresa, debitamente da questa autorizzato, direttamente al domicilio dell'acquirente, nell'ambito del Comune in cui ha sede l'impresa o di Comuni limitrofi;

3°) a mezzo pacco postale raccomandato o assicurato;

4°) mediante agenzia di trasporto o corriere privato. In questo caso, ove si tratti di stupefacenti che verranno in particolar modo indicati nell'elenco previsto dall'articolo 3, e il cui quantitativo sia superiore ai 100 grammi, il trasporto deve essere effettuato previa comunicazione, a cura del mittente, al più vicino Ufficio di pubblica sicurezza o Comando dei carabinieri o della guardia di finanza. La comunicazione, compilata in triplice copia, deve indicare il mittente ed il destinatario, il giorno in cui si effettua il trasporto, la natura e la quantità degli stupefacenti trasportati. Una delle copie è trattenuta dall'Ufficio o Comando predetti, la seconda è da questi inviata al corrispondente Ufficio o Comando della giurisdizione del destinatario per la opportuna azione di vigilanza, la terza, timbrata e vistata dall'Ufficio o Comando di cui sopra, deve accompagnare la merce ed essere restituita dal destinatario al mittente. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano per le spedizioni di preparazioni galeniche o specialità medicinali contenenti stupefacenti.

Chiunque consegni o trasporti sostanze o preparati stupefacenti in modo diverso da quello previsto nel comma precedente, è punito con l'arresto da sei mesi ad un anno e con l'ammenda da lire cinquantamila a cinquecentomila.

In caso di ordinazioni per corrispondenza, chi venda o ceda stupefacenti deve conservare, oltre la copia della fattura, il relativo buono acquisto e la ricevuta postale o della agenzia di trasporto o corriere privato, relativa alla spedizione della merce. La inosservanza delle disposizioni stabilite dal presente comma è punita con l'ammenda da lire 50.000 a lire 200.000.

(*È approvato*).

ART. 15.

Ogni acquisto o cessione, anche a titolo gratuito, di stupefacenti deve essere iscritto in un registro speciale nel quale, senza alcuna lacuna, abrasione o aggiunta, deve essere tenuto in evidenza il movimento di entrata e di uscita delle sostanze e dei preparati di cui sopra. Tale registro è numerato e firmato in ogni pagina dal Sindaco, il quale riporterà nella prima pagina gli estremi dell'autorizzazione e dichiarerà nell'ultima il numero delle pagine di cui il registro è costituito.

Le ditte autorizzate alla produzione di stupefacenti dovranno tenere anche un registro di lavorazione, numerato e firmato in ogni pagina dal dirigente l'Ufficio centrale stupefacenti, nel quale dovranno essere iscritte le quantità di materie prime poste in lavorazione, con la data di entrata e la loro designazione esatta e i prodotti ottenuti da ciascuna lavorazione.

I registri dovranno essere conservati, da parte delle imprese autorizzate alla produzione, per la durata di dieci anni con i documenti giustificativi di ciascuna operazione, a datare dal giorno dell'ultima registrazione. Detto termine è ridotto a cinque anni per le officine che impiegano stupefacenti, per i commercianti grossisti e per i farmacisti.

Chiunque non ottemperi alle norme sudette è punito con l'arresto da uno a due anni e con l'ammenda da lire 300.000 a lire un milione.

(*È approvato*).

ART. 16.

La vendita e somministrazione di stupefacenti, a dose o forma di medicamento, deve essere effettuata dal farmacista con l'obbligo di accertarsi dell'idenntità dell'acquirente, che non deve essere di età inferiore ai 18 anni, e di prendere nota degli estremi del documento di riconoscimento in calce alla ricetta.

Il farmacista deve vendere e somministrare gli stupefacenti soltanto su presentazione di prescrizione medica e nella quantità prescritta e non altrimenti che in pomata o in soluzione o in altra preparazione farmaceutica nella quale la sostanza deve essere intimamente incorporata nell'eccipiente.

Il farmacista ha l'obbligo di accertare che la ricetta sia stata redatta secondo le disposizioni stabilite nell'articolo 19 della presente legge, di annotare sulla ricetta la data di spedizione, di registrare la prescrizione nel registro copia-ricette e di conservare la prescrizione stessa in originale.

Il contravventore alle disposizioni stabilite dai precedenti commi è punito con l'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da lire 50.000 a lire 500.000, sempre che il fatto non costituisca reato più grave.

Nei casi di recidiva si applica anche la sospensione dall'esercizio della professione per una durata pari a quella della pena inflitta.

BARTOLE, *Relatore*. A proposito dell'articolo 16, si presenta una questione fondamentale, relativa all'obbligo dei farmacisti di consegnare particolari medicine solo a chi sia in possesso di un documento di riconoscimento.

Si tratta di far salvo il caso di urgenza. Il farmacista dovrebbe assumere la responsabilità del riconoscimento della persona cui consegna la droga, con o senza carta di identità, senza che vi siano delle aggravanti di carattere giuridico che sarebbe veramente assurdo voler sancire con questa legge. Non so, e già l'ho detto, se questa mia richiesta potrà trovar luogo in un ordine del giorno.

GUI. È certo che a tutta la Commissione sta a cuore l'attività e il prestigio dei farmacisti. Siamo d'accordo con l'onorevole Bartole circa le sue preoccupazioni. In pratica la norma sarà di difficile applicazione in quanto prescrive la presentazione di una carta di identità da parte di cittadini che possono non esserne provvisti. Pertanto occorrerebbe ovviare all'inconveniente derivante dalla mancanza di questo documento di riconoscimento. Ciò potrebbe ottenersi con una norma regolamentare che preveda questa ipotesi.

ROBERTI. L'obiezione è certamente grave. A me sembra un po' difficile, dato che la dizione della legge è molto tassativa, che il potere esecutivo possa derogare alla norma mediante la potestà regolamentare. Infatti l'articolo 16 stabilisce un obbligo.

PRESIDENTE. La ricetta non è nominativa. Comunque il documento di riconoscimento può essere anche la tessera di un'associazione sindacale qualsiasi. Quindi il regolamento potrebbe prevedere questa possibilità.

ROBERTI. Si potrebbe formulare un ordine del giorno con cui la Commissione interpreta la locuzione « deve » nel senso che l'annotazione possa, in caso di urgenza, anche non essere contemporanea. Quest'ordine del giorno potrebbe dar modo al potere regolamentare di estendere le forme del testo.

CERAVOLO. Questa norma è passata attraverso l'esperienza di tanti anni, e nessun farmacista è andato in galera. Inoltre si deve considerare che un pretore che dovrà giudicare entrerà nello spirito della norma. Ora lo spirito della norma riguarda solo la identificazione.

BARTOLE, *Relatore*. Prego l'onorevole Roberti di tener presente che mi troverebbe consenziente qualora l'ordine del giorno dicesse che, in caso di urgenza, ove non sia possibile prender nota degli estremi della carta di riconoscimento, il farmacista può ugualmente procedere alla somministrazione qualora la persona sia riconosciuta.

Per quel che riguarda le sanzioni nelle quali possono incorrere i sanitari, vi sono parecchi articoli del decreto legislativo 13 settembre 1946, n. 233, per cui gli Ordini hanno una funzione non solo di controllo, ma anche disciplinare. Io, pertanto, proporrei di specificare che il reato previsto in questo articolo deve essere denunziato all'Ordine dei farmacisti.

PRESIDENTE. Ritengo che, se non vi sono osservazioni, gli onorevoli Bartole e Roberti potrebbero predisporre un ordine del giorno che demandi al Governo il compito di chiarire, in sede di regolamento, che – in caso di urgenza – l'annotazione del documento di riconoscimento può anche non essere contestuale alla consegna del farmaco.

Con la riserva dunque di votare, alla fine dell'esame degli articoli, tali ordini del giorno, pongo in votazione, nel testo di cui già ho dato lettura, l'articolo 16.

(*È approvato*).

Proseguiamo nell'esame degli altri articoli che, se non vi sono osservazioni od emendamenti, porrò successivamente in votazione.

ART. 17.

È fatto divieto di vendere, cedere o consegnare stupefacenti a persone di età inferiore ai 18 anni.

Il contravventore alla disposizione indicata nel comma precedente è punito con l'ammenda da lire 50.000 a lire 200.000.

(*È approvato*).

ART. 18.

Le pene di cui al penultimo comma dell'articolo 6 si applicano anche a carico del medico e del veterinario che, allo scopo di favorire l'abuso degli stupefacenti, rilascia prescrizioni contenenti stupefacenti senza che vi sia una necessità curativa o in proporzioni superiori ai bisogni della cura.

(*È approvato*).

ART. 19.

I medici chirurghi ed i veterinari, che prescrivono comunque stupefacenti, debbono indicare chiaramente nelle ricette, che dovranno essere scritte con mezzo indelebile, il cognome, il nome e il domicilio dell'ammalato al quale le rilasciano ovvero del proprietario dell'animale ammalato; segnarvi in tutte lettere la dose della sostanza prescritta e l'indicazione del modo di somministrazione o di applicazione nei riguardi del mezzo e del tempo; apporre sulla prescrizione stessa la data e la firma salvo le ulteriori modalità prescritte dal Regolamento.

Le prescrizioni rilasciate da sanitari di enti assistenziali debbono essere redatte in doppio esemplare, uno dei quali deve essere rimesso dal farmacista all'ente interessato, con la dicitura stampigliata « già spedita il giorno... ».

I direttori di ospedali, ambulatori, istituti di cura in genere, case per gestanti ed i titolari di gabinetti per l'esercizio delle professioni sanitarie possono rilasciare prescrizioni per acquistare stupefacenti nella quantità occorrente per i normali bisogni degli ospedali, ambulatori, istituti, case e gabinetti predetti, senza le indicazioni prescritte nel comma primo. Essi debbono tenere un registro di carico e scarico delle sostanze e preparati acquistati, nel quale devono specificare l'impiego degli stupefacenti stessi.

Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, il contravventore alle norme stabilite nel presente articolo è punito con l'ammenda da lire 10.000 a lire 50.000.

BARTOLE, *Relatore*. All'articolo 19 desidererei presentare un emendamento, il quale però potrebbe essere trasformato in ordine del giorno. Si tratta di introdurre anche in Italia la legge francese 22 agosto 1945, relativa alla compilazione delle ricette destinate alle prescrizioni di sostanze stupefacenti.

L'emendamento dovrebbe essere il seguente:

« Al comma 1°, *sopprimere le parole:* salvo le ulteriori modalità prescritte dal Regolamento, *e sostituire il comma 2° col seguente:* Tali ricette, colle quali non potranno comunque prescriversi sostanze stupefacenti eccedenti un fabbisogno curativo di giorni sette, dovranno essere redatte su apposito modulo a madre e figlia, progressivamente numerato, il cui modello sarà stabilito dall'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica.

Dette ricette saranno stampate a cura delle Federazioni nazionali dei medici e dei veterinari e consegnate ai sanitari dai rispettivi Ordini provinciali.

I sanitari dovranno riempire le due parti del modulo e conservare la matrice per un periodo di anni cinque, sotto le comminatorie previste dall'articolo 16 della presente legge.

Le prescrizioni rilasciate da sanitari di enti assistenziali, fermi restando gli obblighi stabiliti sopra, debbono essere redatte in doppio esemplare, uno dei quali deve essere rimesso dal farmacista all'ente interessato, con la dicitura stampigliata: « già spedita il giorno... ».

L'ELTORE. Vorrei alcuni chiarimenti del rappresentante del Governo.

Desidero far rilevare che gli intossicati vengono distinti in due categorie: vi sono quelli che lo divengono per ragioni voluttuarie, e vi sono altri che si intossicano in seguito a trattamento terapeutico. Questi ultimi costituiscono circa il 50 per cento dei tossicomani

Cosa si può attuare per evitare che questi individui perseguano una strada che li porti ad un destino così triste? Non c'è che provvedere al divezzamento. L'articolo 21 dice a questo riguardo che, su richiesta dell'autorità di pubblica sicurezza, si provvede al ricovero in case di salute. A me personalmente è occorso diverse volte di forzare pazienti perché entrassero in questi istituti. Ma cosa avviene in realtà? Anzitutto in questi istituti di cure mentali sono ricoverati con poco gradimento; in secondo luogo, avvenuto il divezzamento, dopo 10-15 giorni vengono dimessi immediatamente, senza neppure chiedere al medico curante un parere preventivo.

A me è capitato di vederli ritornare, dopo 48 ore, a prendere, direi automaticamente, l'eroina. Ci dovrebbe esser quindi un ricovero coattivo per costoro della durata di almeno tre o quattro mesi dopo il divezzamento; altrimenti è tutto tempo e tutto denaro sciupato. Vorrei pertanto che questo aspetto fosse tenuto presente dal Governo perché fosse esso pure contemplato dal regolamento.

PRESIDENTE. Ritengo che le questioni sollevate dai colleghi Bartole e l'Eltore possano trovare sede o in ordini del giorno o in raccomandazioni al Governo. Soprattutto la soluzione di questi casi è affidata alla coscienza ed alla correttezza dei sanitari.

Penso perciò che, se non vi sono osservazioni, potremmo continuare l'esame degli articoli.

Pongo in votazione l'articolo 19 nel testo di cui ho dato lettura.

(*È approvato*).

Passiamo, allora, ai successivi articoli che, se non vi saranno altre osservazioni od emendamenti, porrò, senz'altro, in votazione:

ART. 20.

Il sanitario che assiste o visita persona affetta da intossicazione cronica prodotta da stupefacenti, deve farne denuncia, entro due giorni, all'Autorità di pubblica sicurezza e al Prefetto della provincia di residenza.

Il contravventore è punito con l'ammenda da lire 10.000 a lire 50.000.

Nel caso di recidiva, si applica l'arresto fino ad un anno e si applica anche la sospensione dall'esercizio della professione per una durata pari a quella della pena inflitta.

Le Autorità di pubblica sicurezza ed i Prefetti debbono dare immediata comunicazione all'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica di tutti i casi di tossicomania di cui vengono a conoscenza.

(*È approvato*).

ART. 21.

Il Pretore, su richiesta dell'Autorità di pubblica sicurezza o di qualsiasi altro interessato e previo accertamento medico, ordina il ricovero in casa di salute o di cura o in ospedali psichiatrici, perché sia sottoposto alla cura disintossicante, di chi, a causa di grave alterazione psichica per abituale abuso di stupefacenti, si rende comunque pericoloso a sé e agli altri o riesce di pubblico scandalo.

(*È approvato*).

ART. 22.

È fatto obbligo ai titolari delle officine farmaceutiche che per la loro produzione impiegano stupefacenti di richiedere entro sei mesi dalla pubblicazione della presente legge, all'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica, la conferma dell'autorizzazione di cui sono in possesso, che potrà essere accordata con le modalità che l'Alto Commissariato stesso determinerà.

Il medesimo obbligo è fatto ai grossisti autorizzati al commercio degli stupefacenti.

(*È approvato*)

ART. 23.

L'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblicherà ogni anno l'elenco aggiornato delle imprese autorizzate alla produzione, al commercio e all'impiego di stupefacenti, con i relativi dettagli di autorizzazione.

(*È approvato*).

ART. 24.

È in facoltà dell'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica di far intervenire nella adunanze del Consiglio superiore di sanità, senza voto deliberativo, per lo studio di speciali questioni, persone di riconosciuta competenza estranee al predetto consesso.

(*È approvato*).

ART. 25.

Per le ipotesi previste dagli articoli 5, 6 e 18 della presente legge è obbligatorio il mandato di cattura.

(*È approvato*).

ART. 26.

Sono abrogati gli articoli dal 148 al 160 incluso del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e ogni altra norma in contrasto con la presente legge.

(*È approvato*).

Sciogliendo la riserva sollevata in sede di articolo 16, gli onorevoli Bartole e Roberti hanno presentato il seguente ordine del giorno:

« La XI Commissione (Lavoro), discutendo il disegno di legge sulla disciplina delle sostanze stupefacenti, considerato che l'obbligo di annotazione degli estremi del documento di riconoscimento di cui all'articolo 16 potrebbe essere interpretato come obbligo di contemporanea esibizione del documento stesso; che tale interpretazione, in casi di assoluta urgenza della prestazione potrebbe produrre gravi conseguenze di ordine sanitario, invita il Governo a chiarire nel regolamento alla legge che, in casi di urgenza, l'annotazione del documento possa avvenire anche successivamente alla vendita, purché però il farmacista siasi personalmente accertato dell'identità dell'acquirente ».

DE MARIA, *Alto Commissario aggiunto per l'igiene e la sanità pubblica*. Accetto questo ordine del giorno.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'ordine del giorno, testè letto.

(*È approvato*).

BARTOLE, *Relatore*. Riferendomi all'impegno assunto dall'Alto Commissario nel corso della discussione e relativamente a certe circolari ministeriali che debbono essere revocate, ritengo opportuno trasfondere quei suggerimenti e quegli impegni in un ordine del giorno di cui do lettura:

« La XI Commissione (Lavoro) invita l'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica ad emanare disposizioni immediate affinché ogni deposito o magazzino nel quale si eserciti il commercio all'ingrosso di sostanze o preparazioni soggette alle norme sugli stupefacenti, ivi comprese le specialità medicinali, venga diretto da un laureato in chimica e farmacia, o in farmacia, o diplomato in farmacia, iscritto all'albo professionale, che assuma la responsabilità del funzionamento dell'esercizio ai fini igienici e sanitari ».

DE MARIA, *Alto Commissario aggiunto per l'igiene e la sanità pubblica*. Come già precedentemente ho assicurato, accetto questo ordine del giorno e do assicurazioni in proposito.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'ordine del giorno Bartole, di cui lo stesso collega ha già dato lettura.

(*È approvato*).

Avverto che il disegno di legge sarà subito votato a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto del disegno di legge oggi esaminato.

(*Segue la votazione*).

Comunico il risultato della votazione segreta del disegno di legge:

« Disciplina della produzione, del commercio e dell'impiego degli stupefacenti » (824):

Presenti e votanti	43
Maggioranza	22
Voti favorevoli . . .	43
Voti contrari	0

(*La Commissione approva*).

Hanno preso parte alla votazione:

Agrimi, Aimi, Albizzati, Bartole, Berardi Antonio, Bettoli, Buttè, Cacciatore, Ceravolo, Cerreti, Chiarolanza, Cremaschi, Curcio, Dazzi, De Marzi Fernando, Di Mauro, Di Vittorio, Driussi, Ferrara Domenico, Gatti Caporaso Elena, Gitti, Guerrieri Emanuele, Gui, L'Eltore, Lenza, Lizzadri, Macrelli, Maglietta, Mastino del Rio, Noce Teresa, Pastore, Penazzato, Perlingieri, Rapelli, Repossi, Roberti, Scalia Vito, Simonini, Storchi, Tognoni, Valandro Gigliola, Venegoni e Zaccagnini.

La seduta termina alle 12,15.

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. ANTONIO VERDIROSI

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI